



CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

*Strumento di intervento per l'apparato distributivo
del Comune di San Giorgio a Cremano*

Regolamento di Polizia Urbana

(approvato con delibera di C.C. n. 109/00 e modificato con delibera di C.C.n. 79/06)

INDICE

Titolo I

Disposizioni generali

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Oggetto e applicazione
- Articolo 3 - Definizioni
- Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 5 - Vigilanza

Titolo II

Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

Capo I

Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

- Articolo 6 - Comportamenti vietati
- Articolo 7 - Altre attività vietate
- Articolo 7 bis – Comportamenti permessi
- Articolo 8 - Pulizia del suolo e dell'abitato
- Articolo 9 - Rifiuti

Capo II

Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

- Articolo 10 - Manutenzione delle facciate degli edifici
- Articolo 11 -. Tende su facciate di negozi e vetrine
- Articolo 12 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

Capo III

Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

- Articolo 13 - Divieti
- Articolo 14 - Attività particolari consentite in parchi pubblici
- Articolo 15 - Disposizioni sul verde privato

Titolo III

Occupazione di aree e spazi pubblici

Capo I

Disposizioni generali e specificazioni

- Articolo 16 - Disposizioni generali
- Articolo 17 - Specificazioni

Capo II

Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

- Articolo 18 - Occupazioni per manifestazioni
- Articolo 19 - Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Articolo 20 - Occupazioni con elementi di arredo
- Articolo 21 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Articolo 22 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Articolo 23 - Occupazioni per traslochi

Articolo 24 - Occupazioni di altra natura

Articolo 25 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative

Capo III

Disposizioni particolari per attività commerciali

Articolo 26 - Occupazioni con chioschi e dehors

Articolo 27 - Occupazioni per temporanea esposizione

Articolo 28 - Occupazioni per esposizione di merci

Articolo 29 - Commercio in forma itinerante

Articolo 30 - Mestieri girovaghi

Titolo IV

Tutela della quiete pubblica e privata

Articolo 31 - Disposizioni generali

Articolo 32 - Lavori notturni

Articolo 33 - Spettacoli e trattenimenti

Articolo 34 - Abitazioni private

Articolo 35 - Strumenti musicali

Titolo V

Mantenimento, protezione e tutela degli animali

Articolo 36 - Tutela degli animali domestici

Articolo 37 - Tutela degli animali nei circhi

Articolo 38 - Protezione della fauna selvatica

Articolo 39 - Divieti specifici

Articolo 40 - Animali molesti

Articolo 41 - Mantenimento dei cani

Articolo 42 - Animali liberi

Titolo VI

Norme transitorie e finali

Articolo 43 - Sanzioni

Articolo 44 - Disposizioni transitorie

Articolo 45 - Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- occupazione di aree e spazi pubblici;
- quiete pubblica e privata;
- protezione e tutela degli animali;
- esercizi pubblici.

2. Oltre a quanto contenuto o richiamato dal presente regolamento, dovranno essere osservate le norme stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e le disposizioni, anche orali, date, in esecuzione alla normativa di riferimento, dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonchè dai funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato **bene comune** in generale lo spazio urbano tutto ed, in particolare

- il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonchè le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta al Comune, con istanza eventualmente in regola con la legge sul bollo.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Dirigente responsabile può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonchè quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.
7. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:
 - a. personalmente al titolare;
 - b. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - c. con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d. con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al Corpo di Polizia Municipale, nonchè, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell' Azienda Sanitaria Locale.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

4. Uno dei compiti principali della Polizia Municipale è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:

- esercizi commerciali
- laboratori artigianali
- pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- mercati, chioschi, o altre strutture commerciali mobili
- vendite stagionali o itineranti
- impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche
- esercenti altre attività economiche e non economiche
- installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico

5. Nell'ambito di tale potestà, gli Agenti di Polizia Municipale:

- eseguono accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali
- effettuano rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività
- vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino
- contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza
- inoltrano alla competente Procura della Repubblica le notizie di reato inerenti gli illeciti penali accertati

6. Agli Agenti del Corpo di Polizia Municipale è inoltre affidata la notificazione ed esecuzione di provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa per il controllo delle attività abusive e d'ogni altro provvedimento costituente sanzione amministrativa, accessoria e/o disciplinare, come la chiusura e/o l'inibizione dell'attività abusiva

7. Le attività di controllo e repressione avvengono:

- su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino
- su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che delega la Polizia Municipale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto
- su iniziativa dell'agente che opera sul territorio

8. A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, il Comando della Polizia Municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per pervenire alla esecuzione coatta di quanto disposto sia in materia di rimozione di oggetti dal suolo pubblico sia in materia di chiusure degli esercizi.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Capo I

Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 6 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica

stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

- arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;
- collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonchè impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti, nonchè soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- sparare mortaretti o altri fuchi pirotecnici vietati.

Art. 7 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è altresì vietato :

- ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque spazio, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, lenzuola, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 7 bis – Comportamenti permessi

- Il Comune nel rispetto dell'art. 31 della Convenzione dell'ONU del 20 Novembre 1989 sui diritti dell'infanzia e della legge n. 176 del 27 maggio 1991, favorisce il gioco delle bambine e dei bambini sulle aree soggette ad uso pubblico.
- Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, sulle aree di cui al precedente comma, è consentito il gioco delle bambine e dei bambini, purchè da esso non derivi alcun pericolo per l'incolumità degli stessi e degli utenti della strada, ovvero danno alle cose e all'ambiente.

Art. 8 - Pulizia del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento.
7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al precedente comma 6, i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici, a qualunque scopo destinati, hanno obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici ad uso privato, per il tratto di rispettiva competenza, fatta salva la possibilità per il comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
9. I proprietari di aree private non recintate confinanti con la pubblica via, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle aree stesse ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 9 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori allo scopo collocati sulla pubblica via solo in idonei sacchi chiusi.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'Ufficio comunale o dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonche' rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformita' a quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Capo II

Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Art. 10 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento e su proposta dei competenti uffici tecnici comunali, può ordinare ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Art. 11 - Tende su facciate dei negozi e vetrine

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in tutti gli edifici ubicati nella zona A) del vigente P.R.G. è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque, sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

2. La possibilità di collocare tende sulle facciate degli edifici di cui al comma precedente e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, qualora essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza, può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate, ovvero essa è subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni.

4. La collocazione di tende e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 12 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. Nello specifico regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche sono individuate le zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale, ovvero interessate da notevoli flussi di traffico veicolare e pedonale, interdette alla vendita in forma itinerante .
2. Sono escluse dall'interdizione di cui al comma 1, le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato.

Capo III

Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 13 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, ovvero all'interno di aree verdi ricomprese in immobili di proprietà comunale, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - danneggiare la vegetazione;
 - procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - calpestare le aiuole;
 - calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

Art. 14 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, ovvero in tutte le altre aree verdi di proprietà pubblica, anche aperte solo in concomitanza di particolari eventi, purchè dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e subordinatamente all'ottenimento di apposita autorizzazione:
 - a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozze o altri simili veicoli a pedali;
 - b) l'attività dello spettacolo viaggiante.
2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
3. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
4. È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
5. Oltre a quanto previsto al comma 1. può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostrine o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purchè chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
6. L'Amministrazione comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Art. 15 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformita' a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, situate in prossimita' di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di

fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi privati confinanti con strade aperte al pubblico transito puo' compromettere la visibilita' e cosi' costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Capo I

Disposizioni generali e specificazioni

Art. 16 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonchè gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

le aree e gli spazi di dominio pubblico;

le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico;

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonchè degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. , sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3. .

5. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce solo alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

6. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, nonchè alle disposizioni dello specifico regolamento comunale.

7. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 17 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:

☐ **occasionalni**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcuno scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

☐ **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

☐ **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;

☐ **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Capo II

Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

Art. 18 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre al parere dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al

luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Art. 19 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire su aree pubbliche o private rispondenti ai requisiti di legge.
2. Fra più richieste per lo spettacolo viaggiante si procede mediante sorteggio. L'aggiudicazione avviene in favore del primo sorteggiato. In caso di impedimento o di ingiustificata inosservanza di eventuali prescrizioni comunali, l'area rimane aggiudicata al secondo sorteggiato e così di seguito.
3. La concessione di aree ai Circhi equestri soggiace a particolare disciplina. In carenza della classificazione dei circhi il Comune di San Giorgio a Cremano distingue gli stessi in base alla misura dell'asse del tendone, che sarà autocertificata, in:
 - circhi di prima categoria, con un numero di posti superiore a 2000 , ovvero con l'asse del tendone maggiore superiore a 44 metri;
 - circhi di seconda categoria, da 1000 a 2000 posti, o con asse del tendone da 40 a 44 metri;
 - circhi di terza categoria, da 600 a 1000 posti, o con asse del tendone da 35 a 40 metri;
 - circhi di quarta categoria, da 350 a 600 posti, o con asse del tendone da 31 a 34 metri;
 - circhi di quinta categoria da 100 a 350 posti, o con asse del tendone da 20 a 30 metri.
4. Gli esercenti dei circhi sono tenuti al versamento di una cauzione, a garanzia della ottenuta concessione e dell'integrità del suolo, qualora trattasi di area pubblica, da svincolarsi al termine della concessione stessa, su nulla-osta dai competenti Uffici.
5. Le singole concessioni di aree per l'installazione dei circhi avranno la durata massima di tre mesi, senza la possibilità di proroga, trascorsi i quali la località dovrà rimanere sgombera ed in completo riposo almeno per giorni trenta dall'effettivo sgombero, con facoltà del Comune di non maccordare, in caso di inottemperanza e quale sanzione accessoria, l'autorizzazione all'esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.
6. Per le altre attrazioni dello spettacolo viaggiante la durata dell'occupazione è di due anni e rimane possibile la richiesta di rinnovo, che prevale sulle nuove domande per la medesima area.

Art. 20 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art. 21 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può

essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi viali alberati quando, a giudizio del competente ufficio comunale possano derivare danni alla vegetazione o al verde pubblico. La collocazione può essere altresì negata quando sia giudicata incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

Art. 22 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio nonchè quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 23 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. L'Ufficio, verificato che nulla osti all'occupazione del suolo pubblico, restituisce la copia in bollo con un visto di autorizzazione.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata, con apposita segnaletica a cura e spese del richiedente, secondo le indicazioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 24 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere la approvazione della Giunta Municipale, salva

l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli, e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Art. 25 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative.

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno trenta giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.
3. In presenza di più domande si valuta la possibilità di coesistenza; solo laddove la stessa non risulti possibile, si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Capo III

Disposizioni particolari per attività commerciali

Art. 26 - Occupazioni con chioschi e dehors.

1. Le richieste di autorizzazione per occupazioni di suolo pubblico sono preliminari a qualsiasi altra richiesta di autorizzazione per la installazione di chioschi e dehors, costituendone la legittimazione soggettiva.
2. Le richieste possono essere di semplice installazione per strutture precarie e temporanee (manufatti smontabili e non infissi al suolo, destinati ad un uso realmente precario e temporaneo), ovvero di tipo edilizio per strutture stabili.
3. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto di criteri tecnico-estetici dettati a proposito dal competente ufficio tecnico comunale, sempre che non vi si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e sicurezza pubblica.
4. Il titolare dell'esercizio dovrà presentare al competente ufficio comunale, almeno sessanta giorni prima di quello previsto per la installazione, formale istanza in bollo corredata dalla seguente documentazione:
 - progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni della installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc...
 - relazione scritta;
 - campione del tessuto della eventuale copertura;

□ fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove la struttura dovrà essere inserito.

5. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti è richiesta anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di ombrelloni, tavolini e sedie. In tal caso la richiesta deve indicare le attrezzature installate e le modalità della loro collocazione.

6. L'autorizzazione è temporanea e concessa di massima per periodi stagionali: pertanto dovrà essere richiesta ogni volta con formale istanza in bollo, nei termini di cui al comma precedente.

7. La struttura autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimossa qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

8. In occasione del rinnovo dell'autorizzazione, ove la struttura sia quella collocata nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione del titolare, in calce all'istanza, attestante la totale conformità a quella precedentemente autorizzata, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata.

9. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

10. La struttura concessa non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolare, nell'installazione dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma non deve essere inferiore a metri due.

11. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile. In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, è particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico ambientale.

12. Per le tende a pantalera, costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano delle cornici, al di sopra delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressochè generalizzato in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico ambientale, con la sola esclusione degli edifici dichiarati di particolare pregio storico.

13. Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purchè in linea con i criteri generali del presente regolamento e purchè l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia ritenuto corretto dal competente ufficio comunale. Possono anche essere realizzati chioschi o gazebo nei parchi purchè progettati, per quanto attiene dimensioni, materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante.

14. Le strutture già autorizzate alla data di approvazione del presente regolamento, qualora contrastino con le presenti prescrizioni, dovranno essere adeguate entro il termine massimo di anni due .

15. L'autorizzazione per le strutture destinate al commercio su aree pubbliche ha durata decennale in conseguenza della durata dell'autorizzazione commerciale.

Art. 27 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici e/o artigianali, a

condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 28 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, , nel rispetto delle norme d'igiene e di quelle in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti all'esterno degli esercizi commerciali.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

4. L'autorizzazione di cui a presente articolo non può essere rilasciata per tutte le arterie ricadenti in zona A) del vigente P.R.G.

Art. 29 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei limiti imposti dal regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Art. 30 - Mestieri girovagli

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 31 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. I competenti organi di vigilanza comunali o dell'Azienda Sanitaria Locale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta del Comando di Polizia Municipale o dei competenti uffici dell'A.S.L., può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civili abitazioni attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art. 32 - Lavori notturni

1. Fermo restando quanto previsto da norme di rango superiore in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico, tra le ore 22 e le ore 06.

2. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario estendere l'arco temporale di divieto di cui al comma 1, il Sindaco provvede con proprio provvedimento, sentiti in merito i competenti organi di vigilanza comunali o dell'A.S.L.

Art. 33 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo devono essere altresì rispettate dai responsabili dei circoli privati.

Art. 34 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati per civili abitazioni, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 13 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civili abitazioni.

Art. 35 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 36 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. È obbligatorio il rispetto di tutte le norme per la protezione degli animali.

Art. 37 - Tutela degli animali nei circhi

1. L'Amministrazione Comunale, tramite i competenti organi dell'A.S.L. potrà sottoporre persone, animali e attrezzature a un controllo sanitario diretto ad accertare che sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione prescritta ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. L'impresa circense dovrà produrre valida documentazione attestante di aver stipulato contratto per lo smaltimento dei rifiuti solidi e acque nere.
3. I Direttori ed i titolari si impegnano a rispettare il protocollo d'intesa tra l'Ente Nazionale Circhi e l'Ente nazionale protezione animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.
4. Il Servizio veterinario dell'A.S.L. è incaricato di procedere al controllo dell'effettivo rispetto di tale protocollo e di accertare la condizione degli animali, sia precedentemente all'inizio dell'attività che nel corso dell'attività stessa. In caso di accertate violazioni, l'autorizzazione potrà essere non concessa o sospesa, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla legge.
 Il Circo richiedente la prescritta autorizzazione comunale è tenuto ad esibire un elenco degli animali, contenente i dati segnaletici di ognuno di essi.

Art. 38 - Protezione della fauna selvatica

1. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
2. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 39 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 40 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario dell' A.S.L..

Art. 41 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, e' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori, ovvero in quelli di rifiuti solidi urbani.
5. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
6. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
7. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 42 - Animali liberi

1. Il Sindaco, sentito in proposito il competente Servizio Veterinario dell'A.S.L., con propria ordinanza puo' disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 4° del T.U.EE.LL. –approvato con D.lgs n° 267 del 18.08.2000- i Comuni sono titolari di potestà normativa ed impositiva. Sono determinate, pertanto le seguenti sanzioni, a carattere generale per le violazioni al presente regolamento:

☐violazione ai precetti contenuti al TITOLO II (sicurezza e qualità dell'ambiente urbano): sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L.300.000;

☐violazione ai precetti contenuti al TITOLO III (occupazioni di spazi ed aree pubbliche): sanzione amministrativa pecuniaria da L. 70.000 a 420.000;

☐violazione ai precetti contenuti al TITOLO IV (tutela della quiete pubblica o privata): sanzione amministrativa pecuniaria da L. 70.000 a 420.000;

☐violazione ai precetti contenuti al TITOLO V (mantenimento, protezione e tutela degli animali): sanzione amministrativa pecuniaria da L. 80.000 a 480.000;

Viene altresì determinato che per le violazioni alle ordinanze del Dirigente competente per l'adozione dei provvedimenti in materia di tutela ed igiene dell'abitato nonché di disciplina della polizia urbana, che dipendano dalla applicazione del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria, in misura fissa, pari a L. 1.000.000.

2. Salva l'ipotesi delle sanzioni applicate in misura fissa in forza dell'Ordinanza di cui all'ultimo punto del comma precedente, per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della L. 689/81.

3. Il Sindaco viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 (L.689/81) nonché competente a ricevere scritti difensivi, da parte del trasgressore entro 30 giorni dall'accertamento della violazione.

4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

5. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

7. Qualora dalla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione

amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

8. Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere di adempiere ad horas, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Dirigente del Settore di Polizia Municipale e notificata agli interessati a mezzo degli agenti di detto Corpo, salvo i casi in cui la legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell'autorità.

9. Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.

10. Di tutti i proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di legge, viene effettuato riparto tra le seguenti finalità:

nella misura del 33% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione di un fondo speciale per la creazione di meccanismi incentivanti la produttività del personale di vigilanza, al fine del miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, nonché della sua intensificazione sul piano quantitativo;

nella misura del 17% del riscosso, le somme restano vincolate all'impinguamento del fondo per l'assicurazione accessoria del personale di Polizia Municipale disciplinato nel Regolamento per l'organizzazione del Corpo;

nella misura del 25% del riscosso, le somme restano vincolate all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana;

nella misura del 25% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione o al miglioramento delle aree fieristiche o mercatali o al ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

Art. 44 - Disposizioni transitorie

1. L'adeguamento delle strutture esistenti alle prescrizioni del presente regolamento deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 45- Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento previgente, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenziali .